



COMUNE DI VALLE CASTELLANA

Provincia di Teramo

Località Capoluogo – Piazza Gabriele D'Annunzio, 8 - 64010 Valle Castellana (Teramo)
C.F.80006060679 e P.I.: 00275030674
telefono: 0861.93130 – 0861.93473 - email: protocollo@comune.vallecastellana.te.it

ORDINANZA SINDACALE N. 43 DEL 07/08/2020 - Prot. Gen. N., 4794

**Per Intervento di rimozione amianto presente sul manufatto sito in loc. Capoluogo –
Via Cristoforo Colombo, civico 8, 10 e 12.**

IL SINDACO

Considerato che, in data 04/06/2020 – prot. 0049585/20 acquisita agli atti di questo Comune in data 05/06/2020 – prot. 3411 perveniva dall' AUSUL 4 Teramo copia verbale di sopralluogo da parte dei Tecnici incaricati che segnalavano la presenza di una copertura di un fabbricato formata da lastre ondulate (presumibilmente di amianto) con visibili segni di rottura con parti della stessa mancanti, oltre alla presenza di massi ,lastre in cemento e rami di alberi che appoggiano sulla copertura stessa. Fattori che possono determinare alterazioni corrosive superficiali con potenziale aerodispersioni di fibre.

Considerato che a seguito di accertamento si è riscontrato:

- Che il manufatto in questione insiste sul terreno distinto catastalmente al Foglio n. 57 – particella n. 639 del catasto terreni, non censito al catasto Urbano e risulta di proprietà o tenuto in possesso del Sig. Di Marco Paolo, residente in Valle Castellana – loc. Capoluogo;
- che agli atti di questo ufficio risulta presentata dal Sig. Di Marco Paolo in data 31/03/1995 – prot. 1448 richiesta di concessione a Sanatoria, per detto manufatto, in relazione al D.L. 27 settembre 1995 – n. 551, mai definita;

RITENUTO di far propria la richiesta di intervento dell'Azienda AUSL 4 di Teramo- dipartimento di prevenzione – servizio di igiene e sanità pubblica

OMESSA la comunicazione di avvio di procedimento previsto dall'art. 7 della Legge 241/90 in ragione della contingibilità ed urgenza del presente provvedimento assunto per motivazioni della salute pubblica;

PRESO ATTO della necessità di adottare un provvedimento contingibile ed urgente a preventiva salvaguardia della salute pubblica ai sensi dell'art. 50, comma 5° del D.Lgs. 267/2000- Testo unico degli Enti Locali;

ORDINA

Per i motivi espressi in premessa e che si intendono integralmente richiamati,

- Al sig. Di Marco Paolo, sopra meglio generalizzato, quale proprietario e/o possessore del manufatto sopra descritto di provvedere a proprie spese e cura, entro **30 giorni dalla data di notifica della presente ordinanza**:

- a. Alla rimozione e/o sistemazione della copertura, presumibilmente costituita in lastre di Eternit, secondo quanto previsto dalla Normativa in merito tramite ditte specializzate e previa presentazione del Piano di Lavoro agli Organi competenti;
- b. alla certificazione del centro di raccolta di quanto conferito.
- c. di comunicare al Comune l'avvenuta esecuzione di quanto ordinato al fine di consentire l'effettuazione delle opportune verifiche da parte dei competenti organi di controllo.

AVVERTE

- Che nelle more di attuazione dei suddetti interventi, la responsabilità civile e penale derivante da possibili danni sanitari a persone, ricade direttamente sulla proprietà del suddetto manufatto o di chi li detenga a qualunque titolo
- Che, nel caso di inottemperanza a quanto previsto dalla presente ordinanza, si procederà all'esecuzione d'ufficio in danno dei soggetti obbligati e al recupero delle somme anticipate da questa Amministrazione, nonché a presentare denuncia alla competente Autorità Giudiziaria ai sensi dell'articolo art. 255, comma del D.lgs. n.152/06.
- ;
- Che ai sensi del Capo II della legge n. 241/90 si comunica che il responsabile del procedimento amministrativo è il Geom. Fausto Chiavetta responsabile dell'area tecnica del Comune di Valle Castellana.

DEMANDA

- Al Comando Carabinieri – stazione di Valle Castellana e ai Carabinieri Forestali – stazione di Rocca S. Maria, la vigilanza, il controllo e la verifica del rispetto della presente Ordinanza.
- Al Responsabile dell'Area Tecnica l'adozione dei provvedimenti di propria competenza.

SI INFORMA

- Che ai sensi dell'articolo 3 comma 4 della legge 7.08.90 n. 241 si comunica che avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Regione Abruzzo entro il termine di sessanta giorni dalla data di notificazione oppure il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni decorrenti dalla data di notificazione.
- Che il mancato rispetto della presente ordinanza comporta l'adozione dei provvedimenti di Legge, con denuncia all'autorità giudiziaria ai sensi di Legge.

DISPONE

Che la presente ordinanza di notificare al Sig. Di Marco Paolo residente in loc. Capoluogo;

Inoltre dispone che copia del presente provvedimento venga trasmesso a :

- Comando stazione Carabinieri di Valle Castellana e stazione Carabinieri forestali di Rocca S. Maria.

Copia del presente provvedimento venga:

- Pubblicato nell'Albo Pretorio del Comune e sul sito istituzionale dell'Ente Comunale.

Valle Castellana, li _____

